

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1423)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, organizzazione dello Stato, Regioni, disciplina generale del rapporto di pubblico impiego) della Camera dei deputati nella seduta del 15 aprile 1981
(V. Stampato n. 792)*

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(COSSIGA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 7 maggio 1981*

**Norme transitorie per l'accesso alla qualifica di primo dirigente
e per lo svolgimento dei corsi di formazione dirigenziale di cui
agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1972, n. 748**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Fino alla emanazione di nuove norme sull'ordinamento della dirigenza statale il corso di formazione di cui agli articoli 22 e 23 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1972, n. 748, per la no-

mina a primo dirigente sarà regolato dalle norme di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Il corso di formazione dirigenziale, cui attendono i singoli Ministeri interessati sotto la supervisione della scuola superiore della pubblica amministrazione, è ad indirizzo spiccatamente professionale e verte essenzialmente sulle tecniche dirette ad assicurare la più razionale organizzazione dell'amministrazione e l'economicità, oltre che l'efficacia, della sua azione con l'approfondimento della cultura giuridica amministrativa ed economica o tecnico-scientifica indispensabile per l'esercizio della funzione dirigenziale. Il corso ha la durata di sei mesi e deve svolgersi per almeno un mese con applicazione presso un'azienda produttiva pubblica o privata.

L'ammissione al corso, nel limite dei posti che si prevede si renderanno disponibili nella qualifica di primo dirigente alla data di conclusione del corso stesso, aumentati del cento per cento, con arrotondamento alla unità per eccesso, si consegue mediante concorso per titoli di servizio, cui sono ammessi gli impiegati della carriera direttiva della stessa amministrazione che indice il corso, inquadrati nei ruoli ad esaurimento e nelle qualifiche funzionali settima ed ottava che, alla data di inizio del corso, abbiano compiuto cinque anni di complessivo effettivo servizio in qualifiche superiori a quella di consigliere o equiparata come previsto nell'ordinamento precedente all'entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Il concorso per titoli viene bandito entro il 30 gennaio di ogni anno con decreto del Ministro competente da pubblicare nel bollettino ufficiale del personale.

Nella prima applicazione della presente legge il concorso viene bandito entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Il bando indica i termini di presentazione delle domande di ammissione, il numero di posti da conferire, la data di inizio e la sede del corso.

Al concorso per titoli saranno ammessi seguendo l'ordine del ruolo a cominciare dalla qualifica più elevata:

nel limite di quattro volte i posti da conferire, gli impiegati di cui al secondo comma che, nell'ultimo quinquennio, abbiano riportato il giudizio complessivo di ottimo;

nel limite di due volte i posti da conferire, gli impiegati di cui al secondo comma che, nell'ultimo quinquennio, abbiano conseguito giudizi complessivi non inferiori a distinto.

Gli aspiranti devono indicare nella domanda i titoli di cui alla lettera *d*) del successivo comma 9 allegando la documentazione di cui l'amministrazione non sia in possesso.

I capi del personale invitano alla Commissione esaminatrice del concorso entro quindici giorni dal termine previsto per la presentazione delle domande, l'elenco dei titoli posseduti da ciascun candidato, il relativo fascicolo personale, copia dello stato matricolare e le domande ed i titoli prodotti dagli interessati.

Le categorie dei titoli di servizio ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:

a) rapporti informativi e giudizi complessivi del quinquennio precedente: punti 60;

b) incarichi e servizi speciali risultanti da regolari atti di conferimento: punti 20;

c) lavori originali concernenti i compiti di istituto pubblicati entro la data del 31 dicembre dell'anno antecedente la data del bando di concorso: punti 15;

d) corsi di perfezionamento e formazione professionale per gli impiegati della carriera direttiva previsti dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni: punti 5.

Si applicano gli articoli 26, 27, 29 e 67 del decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 1957, n. 686.

La commissione giudicatrice è costituita con decreto del Ministro competente ed è composta da due magistrati amministrativi, di cui uno con qualifica di Presidente di sezione del Consiglio di Stato ed uno con qualifica di consigliere di Stato; da un magistrato ordinario, con la qualifica di consigliere della Corte di cassazione, e da un dirigente generale. Funge da segretario un impiegato della settima qualifica funzionale.

Le norme particolari eventualmente occorrenti sono stabilite con il bando di concorso.

Alla determinazione delle carriere direttive dalle quali si accede ai singoli ruoli dirigenziali si provvede, ove occorra, con decreto del Ministro, su conforme parere del Consiglio di amministrazione, in relazione alla corrispondenza della funzione.

Art. 3.

Su proposta delle singole amministrazioni interessate, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il direttore ed il Comitato didattico della scuola superiore della pubblica amministrazione, approva i programmi di ciascun corso di formazione e l'elenco dei docenti, fra i quali almeno un terzo devono essere prescelti fra quelli della scuola superiore della pubblica amministrazione.

Al termine del corso, i partecipanti sostengono un esame costituito da due prove scritte e da un colloquio, vertenti sulle materie che hanno formato oggetto di insegnamento.

Il procedimento per lo svolgimento dell'esame è regolato dalle norme vigenti per i concorsi di accesso alle carriere dei dipendenti dello Stato.

La commissione giudicatrice per ciascun corso è costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è formata da due docenti appartenenti ai ruoli della amministrazione interessata, designati dal Ministro competente, da due docenti stabili della scuola superiore della pubblica amministrazione designati dal direttore della scuola superiore della pubblica amministrazione ed è presieduta da un magistrato amministrativo con qualifica non inferiore a quella

di presidente di sezione del Consiglio di Stato.

Il punteggio, sia per le prove scritte che per il colloquio, è espresso in trentesimi.

L'esito delle prove scritte è considerato favorevole per l'ammissione al colloquio quando la votazione non sia, per ciascuna di esse, inferiore a ventiquattro trentesimi.

Per il superamento del colloquio è richiesto il punteggio di almeno ventuno trentesimi.

La votazione complessiva valida per la graduatoria ai fini della promozione è data dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto ottenuto nel colloquio.

A parità di punteggio ha la preferenza l'impiegato con qualifica più elevata e, a parità di qualifica, l'impiegato che precede nel ruolo di anzianità.

Art. 4.

Più amministrazioni possono concordare fra loro la istituzione di un unico corso per i propri dipendenti.

In ogni caso si dovrà procedere all'accorpamento di più corsi di formazione per carriere omogenee, qualora il numero dei funzionari da ammettere al corso sia inferiore a dieci. L'accorpamento è stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Inoltre, su richiesta delle amministrazioni interessate, il corso può essere integralmente organizzato dalla scuola superiore della pubblica amministrazione.

Art. 5.

I posti di primo dirigente vacanti al 31 dicembre 1980 sono conferiti mediante un concorso speciale per titoli cui possono partecipare coloro che, alla medesima data, avevano i requisiti di ammissibilità previsti dal secondo comma del precedente articolo 2.

Il concorso speciale per titoli si svolge secondo le seguenti disposizioni:

1) la valutazione dei titoli è effettuata secondo le disposizioni di cui al precedente articolo 2;

2) il concorso è bandito da ciascuna amministrazione per i posti di primo dirigente vacanti nei propri ruoli alla data del 31 dicembre 1980, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini dell'ammissione al concorso valgono le modalità previste dal sesto comma del precedente articolo 2;

3) la composizione di ogni commissione giudicatrice del concorso speciale per titoli è la stessa di quella prevista nell'undicesimo comma del precedente articolo 2. Ogni altra disposizione necessaria all'espletamento del concorso verrà specificata nel relativo bando.

Art. 6.

Per i posti di primo dirigente che si presume si rendano vacanti nel 1981 rimane fermo l'obbligo dell'amministrazione di provvedere alla copertura degli stessi secondo quanto previsto dal precedente articolo 2, bandendo il concorso per titoli contemporaneamente a quello del concorso speciale previsto dal precedente articolo.

Art. 7.

Alla disciplina dei corsi di formazione, di reclutamento e di aggiornamento della scuola superiore della pubblica amministrazione si provvede con regolamento da emanarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta del comitato direttivo della scuola, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e di imparzialità della pubblica amministrazione.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.